

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO GUIGLIA

STATUTO



ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

- 1) E' costituita, ai sensi dell'Art. 36 e seguenti del Codice Civile e della L. 383/2000, l'Associazione di promozione sociale denominata "**ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO GUIGLIA**", con sede nel Comune di Guiglia (MO) , Via Repubblica n. 34.
Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi o registri nei quali è iscritta.
- 2) L'Associazione non ha fini di lucro.
E' fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art 2.
- 3) La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - SCOPI E ATTIVITÀ

- 1) L'Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità locale, per attuare in particolare la "promozione dell'attività turistica di base".
- 2) Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:
 - realizzare iniziative atte a favorire ed incrementare la conoscenza e la valorizzazione turistica della località e delle risorse turistiche locali;
 - promuovere iniziative o esercizio di attività intese a richiamare ospiti e a determinare un movimento turistico nella località;
 - promuovere e realizzare manifestazioni di interesse turistico;
 - svolgere qualsiasi attività intesa a promuovere e a realizzare manifestazioni culturali, ricreative e sportive, convegni, spettacoli pubblici, escursioni ecc.;
 - valorizzare le tradizioni locali;
 - assistere ed informare i turisti.
- 3) Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.
Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
- 2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
- 3) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
- 4) Al termine di ogni esercizio il comitato direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile.

ART. 4 – SOCI

- 1) Il numero degli aderenti è illimitato.
- 2) Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.
Possono essere soci anche persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.
Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'Associazione.

ART. 5 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

- 1) L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
- 2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il comitato direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate, sulla base di gravi e giustificati motivi.
- 3) Il comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
- 4) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
- 5) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due (2) mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
- 6) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del comitato direttivo per:
 - a) mancato versamento della quota associativa per un (1) anno;
 - b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.
- 7) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
- 8) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
- 9) Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

ART. 6 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

- 1) I soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

- 2) I soci hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative;

- 3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea dei soci;
 - b) il Comitato direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Revisore dei Conti

- 2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.
Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria ed è costituita da tutti i soci in regola col versamento delle quote sociali e vi partecipa chi è iscritto da almeno due mesi.
Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.
Ogni socio non può ricevere più di due (2) deleghe.

- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
 - a) approva il bilancio consuntivo;
 - b) nomina i componenti del comitato direttivo, il Revisore dei conti;
 - c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - d) delibera l'esclusione dei soci;
 - e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo.

- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del comitato direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il comitato direttivo o il Revisore dei Conti o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

- 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del comitato direttivo, eletto dai presenti.

- 6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o, in alternativa attraverso le strumentazioni informatiche oggi disponibili (mail, fax), da recapitarsi almeno dieci (10) giorni

prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione che dovrà tenersi in data diversa dalla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

- 7) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- 8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.
- 9) La deliberazione riguardante la variazione di statuto deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto. Qualora fosse accertata l'oggettiva impossibilità di ottenere il quorum per due convocazioni assembleari consecutive, che non possono aver luogo nello stesso giorno, dalla terza convocazione, da convocare almeno dopo 15 giorni dalla precedente, è possibile dimezzare il quorum motivando il mancato raggiungimento.

ART. 9 - IL COMITATO DIRETTIVO

- 1) Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 11 (undici) nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi. I membri del comitato direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del comitato esclusivamente gli associati maggiorenni.
- 2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il comitato decadano dall'incarico, il comitato direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il comitato può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo comitato.
- 3) Il comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
- 4) Al comitato direttivo spetta di:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) predisporre il bilancio consuntivo;
 - c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;

- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
- 5) Il comitato direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
- 6) Il comitato direttivo è convocato di regola ogni sei (6) mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno metà dei componenti ne faccia richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno due (2) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. La convocazione può essere inviata per raccomandata, email o fax.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Comitato.
- 8) I verbali di ogni adunanza del comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 10 - IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente, nominato dal comitato direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
- 3) In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro anziano.
- 4) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

ART. 11 - REVISORE DEI CONTI

- 1) Il revisore dei conti è composto da un membro nominato dall'Assemblea anche fra i non soci.
- 2) Il revisore controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.
Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del comitato direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

ART. 12 - NORMA FINALE

- 1) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.

ART. 13 - RINVIO

- 1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di Associazionismo.

Approvato il 14/11/2015